

VERIFICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE DELLA SCUOLA G. CAVALCANTI

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2	Ammontare dell'appalto di servizi .....	2
Art. 3	Norme regolatrici dell'appalto.....	3
Art. 4	Documenti del contratto .....	3
Art. 5	Obblighi del Affidatario .....	3
Art. 6	Inizio tempi contrattuali .....	4
Art. 7	Tempo utile per l'ultimazione dei servizi .....	4
Art. 8	Penali in caso di ritardo .....	4
Art. 9	Pagamenti.....	4
Art. 10	Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva .....	4
Art. 11	Polizza.....	4
Art. 12	Subappalto.....	5
Art. 13	Responsabilità in materia di subappalto.....	5
Art. 14	Pagamento dei subappaltatori .....	5
Art. 15	Definizione del contenzioso .....	5
Art. 16	Revoca dell'incarico.....	5
Art. 17	Spese contrattuali e oneri fiscali .....	6

## CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

### SCHEMA DI CONTRATTO COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Provincia di Firenze)

SERVIZIO VERIFICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE DELLA SCUOLA G. CAVALCANTI

#### Art. 1 Oggetto dell’appalto

1. Costituisce oggetto del presente servizio l'esecuzione delle verifiche tecniche dell'edificio rilevante Scuola Secondaria di primo Grado Cavalcanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Schema di Contratto e dal capitolato descrittivo e prestazionale.

2. l'appalto di servizi consiste ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'O.P.C.M. 3274 nelle verifiche tecniche e nella redazione dei seguenti documenti da depositare all'ufficio regionale competente:

- Relazione generale (con analisi storico – critica e documentazione originale reperita sulla costruzione e su eventuali interventi successivi)
- Relazione sulle indagini (prove e saggi sulle strutture e di caratterizzazione dei terreni) corredata di documentazione fotografica
- Relazioni specialistiche ( geologica, sulla modellazione sismica, geotecnica, sulle fondazioni)
- Elaborati grafici di rilievo geometrico e strutturale (planimetria ubicativa, piante, prospetti, sezioni)
- Relazione di calcolo strutturale con normativa di riferimento e codicedi calcolo utilizzato, dati di input (definizione azione sismica, caratteristiche materiali, livello di conoscenza, descrizione modello strutturale e tipo di analisi, ...), dati di output (verifiche statiche e sismiche , con determinazione indici di rischio, vulnerabilità non quantificabili, ...)
- Fascicolo dei calcoli
- Elenco dettagliato, redatto dall’Affidatario, degli elaborati presentati
- Scheda di sintesi (una per ciascun corpo di fabbrica sottoposto a verifica ) che nel caso in oggetto sono due corpi di fabbrica suddivisi da giunto e costruiti prima del 1984 mentre il terzo è di recente costruzione pertanto non oggetto di verifica.

Il relativo compenso sarà pagato al netto del ribasso d’asta risultante dall’atto di aggiudicazione.

Oltre a quanto sopra specificato, la stazione appaltante si riserva la possibilità di estensione dell’incarico per eventuali approfondimenti specialistici necessari a supporto della progettazione esecutiva.

Il tempo assegnato per l’esecuzione dell’incarico relativo alla fase di redazione degli elaborati di competenza, è di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal giorno dell’affidamento dell’incarico stesso.

Tutti i servizi appaltati dovranno essere consegnati e ultimati in ogni loro parte, anche se nelle relative descrizioni si potranno riscontrare deficienze ed omissioni.

Le specifiche modalità della Consegna e del Tempo Utile sono riportati all’art. 6 all’art. 7 del presente Schema di Contratto.

#### Art. 2 Ammontare dell’appalto di servizi

1. L’importo complessivo dei servizi compresi nell’appalto ammonta a € ....., iva e oneri esclusi, come risulta dall’offerta presentata in sede di gara.

Il contratto rientra tra “i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto vvvv) del D.Lgs 50/2016.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, si dà atto che sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	
.....	

## CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 3 Norme regolatrici dell'appalto.

Per l'attuazione dei servizi in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura e in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali:

D.Lgs. 50/2016;

D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000;

D.M. 14/1/2008 di approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; D.Lgs. 42/2004;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Ord. P.C.M. 3274 del 20/3/2003;

Ord. P.C.M. 3519 28/4/2006;

Modifica della legge Regionale 58/2009 (art. 5 bis aggiunto con L.R. 4/2012) che ha istituito il deposito delle Verifiche tecniche previste dall'ordinanza P.C.M. 3274/2003

L'Affidatario si intende comunque obbligato all'osservanza:

Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande;

Di tutte le norme C.N.R. di tutte le norme U.N.I. di tutte le norme C.E.I. in quanto applicabili ed attinenti al presente appalto;

Di tutte le leggi regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

### Art. 4 Documenti del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) la relazione metodologica redatta a cura dell'Affidatario;

b) la polizza di natura professionale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

3. Fanno altresì parte del contratto:

a) l'offerta presentata dal Affidatario;

4. Tali elaborati, depositati agli atti unitamente alle citate deliberazioni e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e conoscenza, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

### Art. 5 Obblighi del Affidatario

L'appalto di servizi viene concesso dal Comune e accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti elencati al precedente articolo.

L'Affidatario si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del capitolato descrittivo e prestazionale:

a) penali in caso di ritardo

- b) inderogabilità dei termini di esecuzione
- c) risoluzione del contratto
- d) disciplina economica

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000.

#### **Art. 6 Inizio tempi contrattuali**

1. L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto.

#### **Art. 7 Tempo utile per l'ultimazione dei servizi**

Il tempo assegnato per l'esecuzione dell'incarico relativo alla fase di redazione degli elaborati di competenza, è di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal giorno della stipula del contratto.

#### **Art. 8 Penali in caso di ritardo**

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 1 per mille dell'importo, da trattarsi sulla liquidazione del compenso.

### **CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 9 Pagamenti**

Le prestazioni del Affidatario saranno liquidate a seguito di corretto svolgimento di tutte le fasi descritte nel capitolato descrittivo e prestazionale.

### **CAPO IV - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 10 Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidatario ha costituito quale cauzione definitiva garanzia fideiussoria di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_10\_\_% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale mediante polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Affidatario degli elaborati attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 all'approvazione degli atti costituenti l'oggetto del servizio.

#### **Art. 11 Polizza**

Ai sensi dell'art. 24 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario ha stipulato una polizza assicurativa di natura professionale rilasciata in data.....da.....

## CAPO V - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **Art. 12 Subappalto**

1. L'affidatario ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.lgs.50/2016 non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni con esclusione delle relazioni geologiche. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del Affidatario.

### **Art. 13 Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori.

2. L'Affidatario è altresì responsabile in solido con il subAffidatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art 105 comma 8 del medesimo Codice, nonché di quanto indicato ai precedenti artt. 33 e 35. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale e prestazionale.

3. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 e 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i..

### **Art. 14 Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subAffidatario o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice.

In conformità all'art. 105 comma 10 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subAffidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 dello stesso Codice.

2. Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i pagamenti al subAffidatario, comunque effettuati, oppure all'Affidatario qualora questi abbia subappaltato parte dei servizi, sono subordinati:

a) secondo il c. 9 all'acquisizione del DURC del subAffidatario e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

3. Qualora l'Affidatario o il subAffidatario non provvedano nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporre ad entrambi di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di saldo fino a che l'Affidatario e il subAffidatario non provvedano.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente del D.Lgs. 50/2016.

## CAPO VI - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE

### **Art. 15 Definizione del contenzioso**

Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario, così durante l'esecuzione come al termine dei servizi, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 D.Lgs. 50/2016. E' escluso il deferimento ad arbitri.

### **Art. 16 Revoca dell'incarico**

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando l'Affidatario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al capitolato descrittivo e prestazionale o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/ RdP.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Affidatario, proceda alla revoca dell'incarico, all'Affidatario stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 10% sui compensi maturati, fermo restando il diritto dell'Affidatario al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

## **CAPO VII -NORME FINALI**

### **Art. 17 Spese contrattuali e oneri fiscali**

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, spese, imposte, diritti di segreteria e tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, compresi quelli tributari qualora fosse richiesta la registrazione stessa.

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi;
2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio;
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa se non diversamente specificato.